



## **COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA**

**REGOLAMENTO E DEFINIZIONE CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA  
CESSIONE E TRASFERIMENTO DELLA CUBATURA DI CUI  
ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2021.**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.43 DEL 16/12/2023**

**Capo Settore**  
Ing. Salvatore Acri

ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 - CRITERI GENERALI .....	3
ART. 3 TABELLA ESPLICATIVA SULLE MODALITÀ DI CESSIONE.....	5
ART. 4- PRESCRIZIONI PER LE ZONE AGRICOLE.....	7
ART. 5 - CONDIZIONI PER ESERCITARE IL DIRITTO .....	9
ART. 6- CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE... ..	9
ART. 7 - REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI (DELOCALIZZAZIONE VOLUMETRICHE).....	9
ART. 8- NORME FINALI E DI RINVIO .....	10

## **ART. 1— OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI.**

Il presente Regolamento contiene i criteri per l'attuazione della cessione e del trasferimento della cubatura di cui all'art. 17 della L.R. 6 agosto 2021 n. 23, che stabilisce, nelle more dell'approvazione del PUG, la possibilità di trasferire la cubatura tra aree territoriali, a condizione che ricadano nella medesima Zona Territoriale Omogenea, e vi sia tra le aree di "decollo" e "atterraggio" compatibilità di tipologia edilizia.

La finalità del presente Regolamento è quella di evitare che l'applicazione di tale possibilità determini:

**a) in zona agricola** un'eccessiva concentrazione di volumi in particolari zone del territorio comunale, condizione che comporterebbe una significativa modifica del carattere rurale, perdendo di vista le esigenze di salvaguardia del paesaggio;

**b) nelle altre Zone Territoriali Omogenee edificabili**, una modifica sostanziale degli abitanti insediabili, non più coerenti con gli standards urbanistici previsti, che darebbe origine ad una mancanza di servizi nei comparti che ricevono la cubatura, e un surplus nei comparti che la cedono;

**c)** l'abbandono delle aree prive di suscettività edificatoria per effetto della delocalizzazione della cubatura.

In tal senso il presente regolamento trova diretto riferimento normativo all'art. 2 "Zone territoriali omogenee" del D.M. 1444/68 che definisce le Zone Territoriali Omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie deve essere effettuata nel rispetto di quanto è statuito dagli strumenti urbanistici vigenti in relazione agli altri indici limitativi, quali quelli di copertura, distanze obbligatorie dai confini e dalle strade, limiti di altezza e del numero dei piani, delle tipologie edilizie, che, relazionati tra loro, conferiscono il massimo assentibile, nonché delle ulteriori condizioni di cui al presente regolamento che ne costituiscono il presupposto fondamentale.

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

Cessione di cubatura: Negozio giuridico in cui il cedente rinuncia a realizzare la cubatura attribuita al proprio fondo per trasferirla su un altro fondo;

Area di origine o area sorgente: Area che cede la cubatura;

Area di ricaduta: Area che accoglie e utilizza la cubatura proveniente dall'area "sorgente", in sostanza l'area in cui si colloca l'edificazione.

## **ART. 2 - CRITERI GENERALI**

1. Presupposto necessario e fondamentale della cessione di cubatura è la presenza di un fondo cedente ("Area di origine" o "Area sorgente" o "Area di decollo") ed uno cessionario ("Area di ricaduta" o "Area di atterraggio").
2. Tale modo di operare, tuttavia, non è di carattere cogente poiché la cessione (o delocalizzazione) di cubatura non è esercitabile automaticamente ma occorre, per potersi determinare, una coerenza e congruenza con la normativa statale e regionale e con lo strumento urbanistico. Le aree, come definite al precedente comma, devono essere "comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia" in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 della L.R. n. 23/2021.
3. Tale operazione sarà possibile sulla base dei seguenti principi generali:
  - a) i fondi o le aree non devono essere necessariamente adiacenti, e non si pone alcun limite in termini di distanze reciproche. Vanno comunque rispettate la compatibilità urbanistica e tipologica tra i fondi (aree di "decollo" e "atterraggio").
  - b) le stesse aree devono avere la medesima destinazione urbanistica, con riferimento alla classificazione delle Zone Territoriali Omogenee (articolo 2 del D.M. n. 1444 del 2 febbraio 1968) previste nel vigente P.R.G. del Comune di Alessandria della Rocca e la stessa destinazione d'uso. Si precisa che in tal senso

la destinazione d'uso va intesa in senso generale con riferimento alle categorie funzionali degli immobili o unità funzionali (ovvero residenza con residenza; produttiva con produttiva; commerciale con commerciale; turistico-ricettiva con turistico-ricettiva, ecc.) elencate nell'articolo 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm e ii., come recepito dall'articolo 1 della L.R. n. 16/2016. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e nel rispetto di quanto statuito dalle N.T.A. del vigente strumento urbanistico. Rispetto all'anzidetta classificazione fondamentale è utile precisare che non sono da considerare, ai fini delle cessioni di volumetrie, le seguente porzioni di territorio :

- Zone A (centri storici), in quanto non possiedono alcuna possibilità di cedere o di ricevere cubatura, dal momento che in esse sono possibili solo ed esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente;
  - Zone B0, in quanto non possiedono alcuna possibilità di cedere o di ricevere cubatura, dal momento che in esse sono possibili solo ed esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente;
  - Zone per attrezzature urbane di interesse comune e le zone per attrezzature ed impianti di interesse generale in quanto per esse le destinazioni a standard sono inderogabili;
  - Eventuali Zone gravate da vincoli di inedificabilità apposti da altre Amministrazioni (PAI, ZPS, SIC, etc.) non possiedono alcuna possibilità di ricevere cubatura;
- c)** il fondo asservito (area sorgente) resta, per effetto del relativo atto negoziale, inedificabile (totale cessione di cubatura) o relativamente inedificabile (parziale cessione di cubatura);
- d)** il trasferimento di diritti edificatori non può comportare la deroga ad altri indici e parametri edilizi e/o urbanistici previsti dallo strumento urbanistico generale e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, quali distanze, altezze, tipologia edilizia, distacco dai confini, rapporti di copertura. ecc., con la sola eccezione della superficie minima del lotto, data dalla somma dell'area sorgente e dell'area di ricaduta, nonché del volume edilizio realizzabile sul lotto;
- e)** l'atto di trasferimento dei diritti edificatori (cessione di cubatura) deve essere registrato e trascritto, ai sensi dell'articolo 2643, comma I, punto 2-bis del Codice Civile, al fine di costituire vincolo permanente sulle proprietà immobiliari interessate dell'operazione, come meglio specificato al successivo articolo 4;
- f)** il presupposto fondamentale della cessione di cubatura è la presenza di un fondo cedente (area sorgente) ed uno cessionario (area di ricaduta). La cessione della cubatura non è esercitabile automaticamente poiché occorre una coerenza con la normativa statale e regionale e con lo strumento urbanistico, e le aree devono essere "comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia".
- g)** Non potrà trasferirsi la cubatura prodotta dai lotti ove è consentita l'applicazione della deroga di cui alla L.R. 19/72 cioè quelli inferiori o uguali a mq 120 con l'applicazione dell'indice 9 mc/mq e quelli inferiori o uguali a 200mq, ove è possibile realizzare fino a l 000mc.

### ART. 3 - TABELLA ESPLICATIVA SULLE MODALITÀ DI CESSIONE

	AREA DI RICADUTA	AREA SORGENTE
<b>1</b>	L'area di ricaduta deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico o preliminare di acquisto, o autorizzazione del proprietario alla richiesta di permesso di costruire con rilascio dello stesso, condizionato all'atto pubblico di vendita).	L'area sorgente deve essere preventivamente individuata e la cubatura da trasferire deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico di acquisto della cubatura o Preliminare di acquisto della cubatura, condizionato alla stipula dell'atto pubblico prima del rilascio del permesso di costruire)
<b>2</b>	L'area di ricaduta può accogliere solo cubature della stessa Zona Territoriale Omogenea.	L'area può cedere cubatura per destinazioni Urbanistiche uguali a quelle in essa consentite.
<b>3</b>	Nell'area di ricaduta è possibile utilizzare il credito di cubatura per tutte le destinazioni d'uso consentite nella zona territoriale omogenea specificate nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, fermo restando il rispetto degli altri indici limitativi, quali quelli di dimensione minima del lotto, rapporto di copertura,	
<b>4</b>	Nei casi di aree in Zona Territoriale Omogenea B, sono escluse cessioni di cubatura per lotti di dimensioni inferiori o uguali a 200 mq, tranne che per le zone Br in cui è possibile trasferire a prescindere dalla dimensione del lotto.	
<b>5</b>	Zona A - (centro storico)	Nessuna possibilità
<b>6</b>	<p>Zone B - La cessione di cubatura sarà possibile nel rispetto di tutti gli indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (densità, altezze, distanze ecc.) con le condizioni di cui al superiore punto 4) della tabella. Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente. Il credito di cubatura sull'area di ricaduta comporta la sistemazione dell'area sorgente da verificare previo sopralluogo dell'UTC in contraddittorio con la Direzione Lavori.</p> <p>Nei casi di aree in zona "B" non potrà trasferirsi la cubatura prodotta dai lotti ove è consentita l'applicazione della deroga di cui alla L.R. 19/72 cioè quelli inferiori o uguali a mq 120 per i quali viene applicato l'indice 9 mc/mq e quelli compresi tra 120 mq e 200 mq, ove è possibile realizzare fino a 1000 mc; Ne consegue che il trasferimento di cubatura è possibile solo per lotti di dimensione compresa tra 200 mq e 1.000 mq.</p>	<p>L'area sorgente può cedere cubature per destinazioni uguali a quelle in essa consentite. L'area di origine dovrà ricadere nella stessa Z.T.O. dell'area di ricaduta (B1-B1, B2-B2, B3-B3);</p> <p>La parte dell'area sorgente che dovesse rimanere inedita sarà sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato e/o ad orto urbano, comunque in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza.</p> <p>L'Amministrazione si riserva di operare controlli periodici sull'effettivo rispetto della sistemazione dell'area.</p>

7	<p>Zone C Nuove zone territoriali omogenee residenziali di espansione</p>	<p>L'area di origine può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti. L'area di origine dovrà ricadere nella stessa Z.T.O dell'area di ricaduta (C1-C1, C2-C2, C3-C3, C4-C4).</p> <p>La parte dell'area sorgente che dovesse rimanere ineditata sarà sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato e/o ad orto urbano, comunque in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza.</p> <p>Deve avvenire nel rispetto degli altri indici limitativi, quali quelli di dimensione minima del lotto, rapporto di copertura, altezza massima ammissibile, distacco dai confini, ecc.</p> <p>L'Amministrazione si riserva di operare controlli periodici sull'effettivo rispetto della sistemazione dell'area.</p> <p>Il credito di cubatura sull'area di ricaduta comporta la sistemazione dell'area sorgente da verificare previo sopralluogo dell'UTC in contraddittorio con la Direzione Lavori.</p>
9	<p>Zona D Zone territoriali omogenee per insediamenti artigianali, industriali e commerciali</p>	<p>L'area di origine può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti. L'area di origine dovrà ricadere nella stessa Z.T.O dell'area di ricaduta.</p> <p>La parte dell'area sorgente che dovesse rimanere ineditata sarà sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza.</p>
10	<p>Zona E1 Zona territoriale omogenea per Verde Alberato</p>	<p>Nessuna possibilità.</p> <p>L'interesse per la salvaguardia ambientale comporta adeguate misure di protezione al fine di conservare e migliorarne le attuali caratteristiche.</p>

<p><b>11</b></p>	<p>Zona E2 – Verde agricolo e Zona F18 – Aree per il turismo collinare e l’agriturismo</p> <p>La cessione di cubatura sarà possibile nel rispetto di tutti gli altri indici e di tutti i parametri previsti per la zona dal P.R.G., quali quelli di copertura, distanze obbligatorie dai confini e dalle strade, limiti di altezza e del numero dei piani, ivi comprese le tipologie degli interventi edilizi consentiti; fa eccezione la superficie minima del lotto ed il volume edilizio realizzabile sul lotto, volume che verrà determinato come somma del volume proprio del lotto e di quello trasferito dal lotto sorgente; in ogni caso il valore massimo dell’Indice di fabbricabilità fondiario dell’area di ricaduta non potrà essere superiore a 0,06 mc/mq.</p> <p>Ove presenti, inoltre, dovranno essere rispettate tutte le eventuali tutele discendenti da vincoli (paesaggistico, forestale, sismico, idraulico, idrogeologico, etc...).</p> <p>Nell’area di ricaduta è possibile operare cambiamenti di destinazione d’uso solo se la nuova destinazione è consentita dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente.</p>	<p>L’area sorgente dovrà ricadere nella stessa zona E2.</p> <p>E’ consentito il trasferimento di cubatura tra aree agricole distanti tra loro entro un massimo di 1500 m misurata in linea d’aria tra i punti più vicini del contorno catastale che le delimita;</p> <p>Il credito di cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore a quello consentito nel lotto di ricaduta.</p>
------------------	--	---

**ART. 4 - PRESCRIZIONI PER LE ZONE AGRICOLE - Zona “E2” e Zona “F18”**

La realizzazione di nuove costruzioni e/o l’ampliamento di quelle esistenti in zona agricola “E2” e/o “F18” dovrà essere tale da non snaturare la destinazione agricola della zona di ricaduta e la tipologia edilizia del fabbricato da realizzare in conformità a quanto prescritto dagli Art.17 e 19 delle N.T.A. allegate al P.R.G. vigente. Ai fini del presente regolamento la Zona “F18” (Aree per il turismo collinare e l’agriturismo) è assimilata alla Zona “E2” (Verde agricolo) in quanto aree facenti parte del medesimo contesto ambientale e normativo (Rif. Art. 40 delle N.T.A.) e, pertanto, ai fini del presente regolamento sono da considerare come unica Zona Territoriale Omogenea.

La tipologia edilizia del fabbricato da realizzare dovrà essere coerente con il carattere delle costruzioni consentite (residenza e/o casa rurale, costruzioni a servizio diretto dell’agricoltura, costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici annesse ad aziende agricole, etc.).

In particolare :

1. I lotti di ricaduta dovranno essere accessibili da viabilità esistente, essendo rigorosamente vietata la realizzazione di nuove strade che potrebbero comportare una vera e propria lottizzazione in zona agricola.
2. I lotti che acquisiscono i volumi non potranno, in ogni caso, aumentare la loro capacità edificatoria, oltre il doppio di quella consentita dallo strumento urbanistico vigente.
3. L’incremento in ogni caso non è cumulabile con altre ulteriori deroghe o benefici consentiti da altre normative nazionali e regionali;

Per tali zone è prescritto quanto segue:

- E' esclusa la demolizione di fabbricati esistenti ante 1967 per trarre volumetria da trasferire;
- E' consentito il trasferimento di cubatura esclusivamente per la realizzazione di fabbricati residenziali con caratteristiche e tipologia ammesse dai vigenti regolamenti e/o depositi;
- E' consentito il trasferimento di cubatura tra aree agricole distanti tra loro entro un massimo di 1500 m (cinquecento metri) misurato in linea d'aria tra i punti più vicini del contorno catastale che le delimita; si precisa che in questo contesto per area di ricaduta e/o area sorgente deve intendersi anche l'accorpamento di più particelle catastali "*contigue o separate da una strada pubblica o privata o da un modesto corso d'acqua*" (Art. 17 comma 3 delle N.T.A) che, conseguentemente, vanno considerate nel loro insieme come un unico appezzamento di terreno; pertanto la distanza massima da considerare è quella tra i due punti più vicini del contorno che definisce i due appezzamenti di cui uno è l'area sorgente e l'altro l'area di ricaduta.
- E' consentito il trasferimento di cubatura esclusivamente per la realizzazione di fabbricati con caratteristiche, tipologie e destinazioni d'uso previste per la zona "E2";
- E' escluso il trasferimento di cubatura per interventi produttivi autorizzati ai sensi della L.R. n.71/1978, art.22, interventi produttivi nel verde agricolo, come sostituito dall'art.6 L.R. n.17/94, modificato dall'art.6 della L.R. n.34/94;
- Il credito di cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore a quello consentito nel lotto di ricaduta; ne consegue che le aree di ricaduta che acquisiscono i volumi potranno aumentare la loro capacità edificatoria fino ad un massimo di 0,06 mc/mq complessivi; Tale opportunità, inoltre, non è cumulabile con altre deroghe urbanistiche o benefici consentiti da altre normative nazionali e/o regionali (piano casa, recupero abitativo etc...);
- le superfici orizzontali a servizio della nuova costruzione (piazzali, stradelle interne, parcheggi) dovranno essere realizzate in materiali porosi e pavimentazioni drenanti.

A maggiore chiarezza **si riporta il seguente esempio:**

Area di ricaduta costituita da una o più particelle catastali "*contigue o separate da una strada pubblica o privata o da un modesto corso d'acqua*" avente una superficie complessiva di 3.000 mq (inferiore al lotto minimo pari a 5.000 mq – art.19 comma 6 lett. i) delle N.T.A.) che comporta l'impossibilità di qualsiasi edificazione residenziale;

Area sorgente costituita da una o più particelle catastali "*contigue o separate da una strada pubblica o privata o da un modesto corso d'acqua*" avente una superficie complessiva di 4.000 mq (inferiore al lotto minimo pari a 5.000 mq – art.19 comma 6 lett. i) delle N.T.A.) che comporta l'impossibilità di realizzarvi una unità abitativa residenziale;

Verificata la distanza massima di 1500 m misurata in linea d'aria tra i punti più vicini del contorno catastale che delimita l'Area di ricaduta e l'Area sorgente, risulta ammissibile il trasferimento di cubatura.

Pertanto, si deve considerare la superficie del lotto pari a 7.000 mq quale somma delle superfici delle due Aree (ricaduta e sorgente) maggiore del lotto minimo che consente di realizzare un volume edilizio sull'area di ricaduta pari a  $3.000 \text{ mq} * 0.06 \text{ mc/mq} = 180 \text{ mc}$ , in quanto la cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore a quella consentita nel lotto di ricaduta ovvero il valore massimo dell'Indice di fabbricabilità fondiario dell'area di ricaduta non potrà essere superiore a 0,06 mc/mq; la cubatura non trasferita (pari a mc 30) del lotto sorgente non potrà essere oggetto di un ulteriore trasferimento e pertanto le particelle che costituiscono il lotto sorgente non avranno alcuna possibilità edificatoria.

Viceversa se è il lotto di 3.000 mq (Area sorgente) a cedere la cubatura mentre quello di 4.000 mq (Area di ricaduta) la riceve potrà essere realizzato un volume edilizio così

determinato proprio dell'area di ricaduta :  $\text{mq } 4.000 * 0.03 = \text{mc } 120$

- Volume trasferito dall'area sorgente : mq 3.000 \* 0.03 = mc 90  
Volume massimo realizzabile a seguito del trasferimento della cubatura  
dall'area sorgente a quella di ricaduta = mc 210

#### **ART. 5 - CONDIZIONI PER ESERCITARE IL DIRITTO**

Il trasferimento a terzi o a se stesso dei diritti edificatori (delocalizzazione di volumetrie) deve, inoltre, rispettare le seguenti altre condizioni:

A) Il richiedente il permesso di costruire che intenda asservire alla costruzione da realizzare una cubatura appartenente ad area diversa da quella di diretta pertinenza, prima del rilascio del titolo abilitativo, deve produrre l'atto pubblico di acquisto, registrato e trascritto, del diritto di cubatura dell'area di provenienza trasferito all'area di destinazione contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del Comune da parte del proprietario del fondo cedente (sono la condizione risolutiva del mancato rilascio), trascritto ex articolo 2645 quater del C.C., alla rinuncia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati di cui al precedente articolo 3.

B) Nel caso in cui l'area di provenienza sia dello stesso proprietario dell'area di destinazione, il richiedente il permesso di costruire deve produrre l'atto pubblico, unilaterale, registrato e trascritto, in cui il diritto volumetrico dell'area di provenienza viene ceduto all'area di destinazione, contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune, da parte del richiedente quale proprietario del fondo cedente sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio, trascritto ex 2645 quater del Codice Civile, alla rinuncia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati. Ogni atto notarile avente ad oggetto il trasferimento di diritti edificatori deve porre a carico dell'acquirente l'obbligo di comunicare al Comune l'avvenuta cessione e gli estremi dell'atto e tale obbligo deve essere previsto in ogni successivo trasferimento della proprietà dei diritti. L'atto notarile di cessione dei diritti deve sempre contenere, anche nei passaggi di proprietà successivi al primo:

- 1) l'indicazione degli estremi catastali dell'area di origine;
- 2) gli estremi di tutti i passaggi di proprietà successivi al primo.

Il permesso di costruire dovrà espressamente citare gli atti di cui sopra.

#### **ART. 6 — CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento degli oneri del contributo di costruzione (per la parte commisurata al costo di costruzione e per la parte commisurata agli oneri di urbanizzazione), nella misura prevista per le nuove costruzioni vigente nel Comune di Alessandria della Rocca all'atto del rilascio del titolo edilizio abilitativo.

#### **ARTICOLO 7 — REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI (DELOCALIZZAZIONE VOLUMETRICHE)**

E' istituito il Registro dei diritti edificatori.

Il Registro ha una doppia versione in forma digitale (consultabile permanentemente nel sito internet ufficiale del Comune) e in forma cartacea.

Il Registro in forma cartacea è costituito da un libro, timbrato e firmato in ogni sua pagina dal Segretario comunale ed è tenuto e custodito dal Dirigente del Settore Tecnico o dal Responsabile del Servizio dell'edilizia privata, il quale deve consentirne la consultazione da parte dei cittadini interessati.

Il Registro (cartaceo e digitale) non ha efficacia probatoria, ma solo indicativa. Il Registro è articolato in diverse Sezioni e contiene le seguenti informazioni:

##### **SEZIONE A - FONDI SORGENTI DI DIRITTI EDIFICATORI :**

La Sezione A è suddivisa in tre macro righe riportanti, rispettivamente, le seguenti voci:

- ✓ Aree sorgenti e diritti edificatori

- ✓ Atti di trascrizione
- ✓ Registrazione in altre Sezioni del Registro dei Diritti edificatori (RDE).

All'interno delle macro righe si sviluppano le seguenti colonne contenenti:

- a) Numero d'ordine progressivo (colonna I );
- b) Generalità del titolare: Cognome e nome (colonna 2) - Data di nascita (colonna 3) -
- c) Residenza (colonna 4)
- d) Via e numero civico (colonna5);
- e) Fondo sorgente: foglio - mappale - subalterno (colonna 6);
- f) Superficie dell'area di origine (sorgente) e destinazione urbanistica (colonna 7);
- g) Consistenza diritti edificatori generati dall'area sorgente (colonna 8);
- h) Consistenza diritti edificatori trasferiti a terzi in mq. (colonna 9);
- i) Superficie terreno pertinente al diritto edificatorio ceduto in mq. (colonna 10)
- j) Diritti edificatori residui non utilizzati (colonna I I );
- k) Atto di cessione a terzi (colonna 12) sub articolato in:
  - k.1 ) data atto di cessione;
  - k.2 ) notaio;
  - k.3 ) n° di rep. e raccolta;
  - k.4 ) data e n° ... di registrazione dell'atto;
  - k.5 ) numero e data di trascrizione dell'atto;
  - k.6 ) nome cognome/ragione sociale nuovo proprietario;
  - k.7 ) Area di atterraggio o di ricaduta Vedi no ..... della Sezione B(colonna 13);

#### **SEZIONE B - FONDI DI RICADUTA DIRITTI EDIFICATORI**

La Sezione B è suddivisa nelle seguenti colonne contenenti:

1. Numero d'ordine progressivo (colonna 1);
2. Generalità del proprietario-titolare: Cognome e nome (colonna 2) - Data di nascita (colonna 3)- Residenza (colonna 4) - Via e numero civico (colonna5):
3. Fondo di ricaduta: foglio - mappale - subalterno (colonna 6);
4. Superficie dell'area di ricaduta e destinazione urbanistica (colonna 7);
5. Consistenza diritti edificatori ricevuti in mq. (colonna 8);
6. Riferimento atto di provenienza (colonna 9);
7. Dotazione totale fondo di ricaduta (colonna 10);
8. Titolo abilitativo urbanistico o edilizio emanato (colonna I 1);
9. Data e protocollo, di registrazione del titolo abilitativo edilizio emanato (colonna 12).

#### **ART. 8 —NORME FINALI E DI RINVIO**

Il presente Regolamento costituisce integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio comunale e nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG e più in generale nelle Norme applicabili sia Nazionali che Regionali vigenti.